



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1098

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPERANZON, MANCINI e LIRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2024

Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di fondi di solidarietà bilaterali

ONOREVOLI SENATORI. – Nelle aziende dei servizi ambientali e del trasporto pubblico locale si registra da anni la necessità di un *turnover* generazionale degli organici. In questi settori l’età media del personale è molto elevata e le mansioni degli operatori ecologici e del personale viaggiante risultano intrinsecamente gravose.

In assenza di strumenti efficaci per l’agevolazione all’esodo di questi lavoratori, c’è il rischio concreto di un aumento delle tariffe per le collettività servite. In altre parole, il fenomeno dell’invecchiamento non potrà che ricadere sulla qualità e sui costi dei servizi resi ai cittadini.

L’esigenza di sostenere i costi del ricambio generazionale è stata perseguita anche attraverso la costituzione, per entrambi i settori, dei fondi di solidarietà bilaterali.

Tali fondi sono disciplinati dagli articoli 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono stati istituiti presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con vari decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a seguito di accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale.

Fin dalla disciplina istitutiva, i fondi risultano strumenti finalizzati principalmente ad assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o di sospensione dell’attività lavorativa, per quei settori e aziende che non beneficiano della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS),

attraverso la previsione previdenziale del cosiddetto assegno di integrazione salariale. Gli altri interventi che i regolamenti dei fondi di solidarietà bilaterali possono prevedere sono anch’essi predeterminati dal citato decreto legislativo n. 140 del 2015, che all’articolo 26, comma 9, ne declina tassativamente le finalità: *a)* assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; *b)* prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; *c)* contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea; *c-bis)* assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a trentacinque anni compiuti, per un periodo non inferiore a tre anni.

La funzione principale di sostegno al reddito in costanza di rapporto, che deve essere necessariamente espletata dai fondi,

risulta quasi del tutto inutilizzata per i settori dei servizi ambientali e del trasporto pubblico locale. Basti pensare che, durante la pandemia da Covid-19, negli anni 2021-2022, le aziende dei suddetti settori che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro lo hanno fatto in modo ridotto, peraltro circoscritto al trasporto pubblico, e limitatamente ai casi di sospensione parziale dell'attività lavorativa.

La legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha aumentato ulteriormente la distanza tra le esigenze di settore e la destinazione delle risorse dei fondi in nome del principio dell'universalismo differenziato, per il quale il perseguimento di tutele universali prevale sulla declinazione delle stesse in relazione agli specifici settori, costringendo i fondi a replicare sostanzialmente le prestazioni erogate dalle gestioni CIGO e CIGS. In particolare, la durata dell'assegno di integrazione salariale è passata dalle tre-dici settimane previste nei regolamenti istitutivi dei fondi, che già risultavano ampiamente sovrabbondanti rispetto alle reali esigenze delle aziende, fino ad almeno ventisei settimane.

Anche se gli accordi istitutivi dei fondi e i relativi decreti attuativi hanno previsto tutti gli interventi ulteriori consentiti dalla legge, allo stato attuale la loro efficacia risulta nulla.

In particolare, il fondo dei servizi ambientali attende da tempo che l'INPS sblocchi le procedure per le domande di integrazione dell'indennità mensile di disoccupazione (NASPI). Quanto alla staffetta generazionale, l'interpretazione data dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 17 gennaio 2023, n. 1, determina la sostanziale perdita di utilità dell'istituto in ragione della sua eccessiva onerosità finanziaria per i datori di lavoro e dell'inutilizzabilità delle riserve accantonate presso il fondo.

Inoltre, essendo l'istituto comunque limitato al riconoscimento della provvista contributiva e non essendo lo stesso, nell'interpretazione dell'INPS, associabile ad altro intervento di sostegno al reddito, quale ad esempio la NASPI, la sua portata applicativa potrebbe al massimo essere limitata a ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro con mantenimento di una fonte reddituale per il lavoratore interessato, che altrimenti dovrebbe essere anch'essa garantita direttamente dal datore di lavoro.

Per le ragioni sopra illustrate, il presente disegno di legge propone alcune modifiche alla normativa sui fondi di solidarietà bilaterali, di cui al citato decreto legislativo n. 148 del 2015, allo scopo di integrare o rafforzare gli strumenti di accompagnamento dei lavoratori nel processo di staffetta generazionale.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) introduce per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali, di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, una prestazione analoga alla cosiddetta « isopensione », al fine di agevolare l'esodo di lavoratori a non più di sessanta mesi dalla pensione di vecchiaia o anticipata. Inoltre esso rende praticabile, attraverso una copertura contributiva, la staffetta generazionale come prestazione dei fondi di solidarietà, prevedendo la possibilità di riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori prossimi alla pensione (entro tre anni) e la contestuale assunzione di lavoratori di età inferiore a trentacinque anni.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), stabilisce che per la prestazione introdotta dalla lettera *a*) del medesimo comma, ove non bastino le risorse accantonate nel fondo, l'azienda che usufruisce della prestazione possa versare un contributo addizionale per finanziare gli esodi anticipati.

Inoltre, la lettera *c*) dispone che la contribuzione correlata sia versata anche in relazione alle prestazioni di sostegno all'esodo

previste dall’articolo 26, comma 1, lettere *a-bis*) e *c-bis*), del decreto legislativo n. 140 del 2015, e, ove le risorse del fondo non siano sufficienti, concede al datore di lavoro la possibilità di versare direttamente i contributi previdenziali utili ai fini del diritto e della misura della pensione, nei limiti della

retribuzione imponibile applicata prima della cessazione del rapporto di lavoro. Infine, ai sensi dell’articolo 2 la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e quindi indipendentemente dall’adozione di regolamenti attuativi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di fondi di solidarietà bilaterali*)

1. Al fine di favorire un equilibrato ricambio generazionale nel settore dei servizi ambientali e del trasporto pubblico locale mediante misure di sostegno alle imprese e ai lavoratori prossimi alla quiescenza, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 9:

1) dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

« *a-bis*) assicurare ai lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata, nell'ambito dei processi di esodo, prestazioni la cui entità è stabilita dalle organizzazioni di cui al comma 1, fino a un importo massimo determinato dall'INPS e commisurato al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro »;

2) la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *c-bis*) assicurare, in via opzionale, il versamento dei contributi sulla quota di retribuzione non percepita a causa del passaggio a tempo parziale o di mutamento di mansioni a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo da-

tore di lavoro di lavoratori di età non superiore a trentacinque anni compiuti »;

b) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Un contributo addizionale a carico del datore di lavoro può altresì essere concordato dalle organizzazioni di cui all'articolo 26, comma 1, al fine di incrementare, ove insufficienti, le risorse dei fondi di cui al medesimo articolo 26, destinate al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 26, comma 9, lettere *a-bis*) e *c-bis*) »;

2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) all'articolo 34, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La contribuzione correlata di cui al comma 1 è versata anche in relazione alle prestazioni di sostegno all'esodo di cui all'articolo 26, comma 9, lettere *a-bis*) e *c-bis*). Qua- lora le risorse dei fondi di cui all'articolo 26, comma 1, destinate al finanziamento delle dette prestazioni non siano sufficienti, il datore di lavoro può versare direttamente i contributi previdenziali utili ai fini della maturazione del diritto e della determinazione della misura della pensione, nei limiti della retribuzione imponibile applicata prima della cessazione del rapporto di lavoro ».

Art. 2.

(*Disposizioni finali*)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano anche nel caso in cui non si proceda all'adeguamento della disciplina delle prestazioni dei fondi di solidarietà bilaterali ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

€ 1,00